

**COORDINAMENTO
COMASCO
PER LA PACE**

ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO

CANZO, 3 OTTOBRE 1997

ATTO COSTITUTIVO DEL COORDINAMENTO COMASCO PER LA PACE

PREAMBOLO

Noi, Enti Pubblici e Privati della Provincia di Corno,

convinti

- che il sottosviluppo (che si esprime nella violenza, nell'emarginazione, nella povertà e più in generale, nella violazione continua dei più fondamentali diritti umani, diffuse oggi, ancorchè in proporzione diversa, in ogni luogo del pianeta) rappresenta una delle più drammatiche questioni della nostra epoca, fonte di un'infinità di problemi che colpiscono direttamente o indirettamente la stragrande maggioranza della popolazione planetaria (tanto nei paesi ricchi quanto in quelli poveri);
- che la soluzione di tali problemi necessita dell'impegno corale di tutti i popoli della terra, nelle loro espressioni internazionali come in quelle locali;
- che a tal fine, appare di fondamentale importanza un coinvolgimento più diretto e diffuso di un'opinione pubblica informata e sensibile;
- che più precisamente appare oggi quanto mai necessaria, accanto alla realizzazione di progetti di sviluppo "materiale", una più approfondita conoscenza, da parte dell'opinione pubblica, delle sopracitate problematiche, conoscenza che rappresenta la necessaria premessa per una più consapevole assunzione di responsabilità;
- che, conseguentemente, la cooperazione internazionale per lo sviluppo deve essere oggi correttamente intesa come diretta a perseguire tanto lo sviluppo materiale, quanto quello culturale (si parla, in questo secondo caso, più specificamente, di educazione allo sviluppo), sulla base della considerazione che i due aspetti (materiale e culturale) sono fra loro indivisibili ed interdipendenti;
- che, sotto entrambi i punti di vista, appare particolarmente importante il ruolo che possono svolgere gli Enti Locali Pubblici e Privati (i quali, fra l'altro, sono oggi alle prese col problema dell'immigrazione extracomunitaria, problema che rappresenta attualmente una delle più evidenti conseguenze del sottosviluppo) esprimendo potenzialità, oggi, purtroppo, ancora quasi completamente inespresse;
- che, più precisamente, risulta oggi evidente l'importanza del ruolo che i territori locali possono svolgere per la promozione della cultura della Pace, della Democrazia e dei Diritti Umani;
- che, in altre zone d'Italia l'azione coordinata di Enti Pubblici e Privati ha condotto a risultati estremamente positivi;

ritenuto

- che la costruzione della Pace parte dalle comunità locali e dalla capacità delle istituzioni locali di essere avamposto e palestra di Democrazia, "in un continuum di ruoli dal quartiere all'ONU";
- che, più in particolare, gli EELL debbono farsi artefici della saldatura, in re diritti umani, tra ordinamento internazionale ed ordinamento interno, asserendo il loro impegno a perseguire il bene comune della comunità umana mondiale, facendosi attori di "civilizzazione umanocentrica" e candidandosi ad operare, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, per abbassare il tasso di "statocentrismo belligeno" nel sistema delle relazioni internazionali, in un'ottica di rinnovato transnazionalismo solidaristico;
- che a tali fini è opportuno che gli EELL traducano queste solenni assunzioni di responsabilità in concreti programmi, politiche e strutture organizzate, innanzitutto rafforzando il patto di solidarietà che naturaliter li lega al mondo dell'associazionismo e del volontariato e ciò anche alla luce del fondamentale principio di sussidiarietà solennemente proclamato, fra gli altri, dalla Carta Europea delle Autonomie Locali;

visto

- le numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali in materia di Pace e Diritti Umani (in particolare, fra le altre, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici ed il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali);
- l'articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che proclama il principio fondamentale della "Pace positiva" stabilendo che "ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati";
- la Convenzione Europea per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- i combinati disposti degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona nonché il principio fondamentale della pari dignità sociale, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e promuovono la cooperazione e la solidarietà fra i popoli e la costituzione di un ordinamento internazionale che assicuri la Pace e la giustizia;
- la legge 49/87 portante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
- le "Linee di indirizzo per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali", deliberate dal comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo il 17 marzo 1989;
- l'articolo 19 della legge 68/93; ,
- i combinati disposti delle leggi 412/91, 255/93, 142190 e 212192;
- la legge Regione Lombardia 5 giugno 1989 n.20 intitolata "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo";

determinati

- a riaffermare la fede nei Diritti Umani, nella Pace, nella Democrazia, nello Sviluppo Umano e nell'innata ed inviolabile Dignità e Valore della Persona;
- a contribuire alla creazione di condizioni sociali che consentano un'effettiva garanzia di tutti i Diritti Umani, per tutti ed ovunque;
- ad opporci ad ogni ingiustizia commessa contro chiunque ed in ogni luogo;

abbiamo convenuto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini ed in conseguenza di ciò i nostri rappresentanti, riuniti in Canzo in data 3 ottobre 1997 e muniti dei poteri all'uopo necessari, istituiscono il

"Coordinamento Comasco per la Pace"

approvando, conseguentemente, lo statuto qui allegato.

**STATUTO
DEL
COORDINAMENTO COMASCO PER LA PACE**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) -E' costituito, con **sede** in Cantù via Cimarosa n.3, un Coordinamento, fra Enti Pubblici e Privati della Provincia di Como, denominato "Coordinamento Comasco per la Pace" .

Art. 2) - Il Coordinamento funge da punto di riferimento per gli Enti che ne fanno parte, e più in generale per il territorio della Provincia di Como, allo **scopo** di sostenere, promuovere, progettare e coordinare attività culturali e materiali, di ricerca e studio, di formazione, informazione ed educazione, di cooperazione e scambio fra i diversi popoli e le differenti culture, per la promozione della Pace, della Democrazia, dello Sviluppo e dei Diritti Umani.

Si precisa che, ai sensi della legge 142190, il Coordinamento svolge la propria azione con specifico riferimento agli ambiti territoriali degli Enti Pubblici ad esso aderenti, ma potrà eventualmente destinare parte delle sue risorse, appositamente messe a disposizione nei limiti ed ai sensi dell'articolo 19 della legge 68/93, per sostenere, come previsto da detta legge, programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale realizzati dal MAE, direttamente o mediante convenzione con ANCI ed UPI, e relativi alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo di cui alla legge 49/87.

Art. 3) - Sono **membri del Coordinamento** gli Enti Pubblici e Privati la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio d' Amministrazione e che versino la quota associativa accettando, contestualmente, di rispettare il presente Statuto. Il Consiglio d'Amministrazione può respingere la domanda dandone adeguata motivazione.

Art. 4) - La qualità di membro del Coordinamento si perde per cessazione dell'Ente, per morosità o per espulsione, deliberata, quest'ultima, dal Consiglio d'Amministrazione a seguito di comportamento in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Ai membri è comunque riconosciuto il diritto di recedere in qualsiasi momento.

In ogni caso non sarà dovuta al membro uscente alcuna liquidazione.

Art. 5) - I membri del Coordinamento hanno il dovere di rispettare il presente Statuto ed hanno il diritto, se in regola col pagamento della quota associativa, da versare entro il 30 aprile di ogni anno, di partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

Art. 6) - Gli **esercizi finanziari** si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione redige i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo.

ORGANI DEL COORDINAMENTO

Art. 7) - Sono organi del Coordinamento:

- l'Assemblea (organo sovrano che esprime gli indirizzi e le direttive generali);
- il Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo);
- il Centro per la Pace (organo tecnico operativo);
- il Collegio dei Revisori (organo di controllo);
- il Collegio dei Proviviri (organo arbitrale).

Art. 8) - **L'Assemblea**, composta dal legale rappresentante di ciascun membro o da suo delegato, è convocata ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/10 dei membri del Coordinamento ed in ogni caso almeno 4 volte all'anno.

La convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun membro, a mezzo posta, fax o anche manualmente, almeno 10 giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Ciascun membro può essere rappresentato in Assemblea da un altro membro munito di delega scritta.

Ciascun membro non può comunque rappresentare più di un assente.

Art. 9) - L'Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali, sui bilanci consuntivi e preventivi, sulla nomina degli organi sociali, sulle modifiche statutarie, sull'ammontare della quota associativa annua, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 10) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in mancanza dal Vicepresidente ed in mancanza di entrambi il Presidente è nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza le sedute.

Art. 11) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri del Coordinamento.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Coordinamento.

Art. 12) - Il **Consiglio d'Amministrazione** è composto da 10 componenti scelti fra i membri del Coordinamento, cinque fra gli Enti Pubblici e cinque fra gli Enti Privati.

I consiglieri rimangono in carica tre anni.

Oltre che per revoca, dimissioni e decesso, i consiglieri decadono nel caso in cui l'Ente d'appartenenza cessi di far parte del Coordinamento e nel caso di assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni.

Il Consiglio decade qualora venga meno la maggioranza originaria dei suoi componenti.

Art. 13) - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, che verbalizza le riunioni del Consiglio, ed un Tesoriere.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, uno o più responsabili di settore.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 14) - Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano domanda almeno 2 Consiglieri e comunque almeno una volta al mese.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri, a mezzo posta, fax o anche manualmente o telefonicamente, almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 15) - Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età fra i presenti.

Art. 16) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Coordinamento.

Esso procede alla compilazione dei bilanci nonché all'eventuale instaurazione di lavoro determinandone durata e compensi.

Art. 17) - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta il Coordinamento, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio e ne controlla l'esecuzione dei deliberati.

Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione successiva.

Art. 18) - **Il Centro per la Pace (CEP)**: elabora proposte per l'Assemblea e per il Consiglio d'Amministrazione; cura l'esecuzione delle delibere assembleari e di consiglio; svolge tutte le funzioni tecniche ed operative strumentali all'implementazione degli scopi sociali; cura i rapporti con Enti ed Istituzioni, nazionali e non, che si occupano di materie rientranti fra le competenze del Coordinamento.

Art. 19) - La gestione del Centro è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio d'Amministrazione cui risponde del suo operato.

Il Direttore può avvalersi, per lo svolgimento dei suoi compiti, di uno o più collaboratori nominati dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 16, su proposta del Direttore stesso.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 20) - Presso il Centro sono istituite una biblioteca, un archivio ed un centro di documentazione multimediale per la raccolta, l'archiviazione, l'utilizzazione e la diffusione di informazioni, pubblicazioni e materiale documentario multimediale sulle tematiche di competenza del Coordinamento.

Art. 21) - Il **Collegio dei Revisori**, composto da 3 membri nominati dall'Assemblea ogni 3 anni, controlla la contabilità sociale e la consistenza di cassa e redige le relazioni d'accompagnamento dei bilanci. Ciascun revisore può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione di qualsiasi genere.

Art. 22) - Il **Collegio dei Probiviri**, composto da 3 membri eletti dall'Assemblea ogni 3 anni, giudica, secondo equità e senza formalità di procedura, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23) - Lo **scioglimento** del Coordinamento è deliberato dall'Assemblea, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad Enti con scopi analoghi od affini a quelli del Coordinamento.